REGOLAMENTO (CEE) N. 1749/76 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 3015/75 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il tabacco grezzo o non lavorato « flue cured » del tipo Virginia, originario di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate un contingente tariffario comunitario è stato aperto con il regolamento (CEE) n. 3015/75 (2), per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1976 per tabacchi grezzi o non lavorati « flue cured » del tipo Virginia della sottovoce ex 24.01 B della tariffa doganale comune ;

considerando che è opportuno dare seguito alla richiesta irlandese di includere in tale contingente anche tabacchi grezzi o non lavorati «flue cured » del tipo Virginia di valore uguale o superiore a 280 unità di conto per 100 chilogrammi di peso netto, della sottovoce ex 24.01 A I della tariffa doganale comune, secondo la ripartizione instaurata fra gli Stati membri, cui si applica un tasso contingentale diverso, pari al 7 % con riscossione massima di 45 unità di conto per 100 chilogrammi di peso netto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° agosto 1976, il contingente tariffario comunitario di 38 000 tonnellate aperto nella Comunità per l'importazione di tabacchi grezzi o non lavorati « flue cured » del tipo Virginia della sottovoce tariffaria ex 24. 01 B è esteso agli stessi tabacchi grezzi o non lavorati della sottovoce ex 24. 01 A I della tariffa doganale comune.

Nell'ambito di detto contingente tariffario, il dazio doganale per i tabacchi della sottovoce ex 24.01 A I è sospeso al livello del 7 % con riscossione massima di 45 unità di conto per 100 chilogrammi di peso netto.

Articolo 2

La ripartizione fra gli Stati membri del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1, nonché le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 3015/75 restano immutate, in particolare quelle del secondo e terzo comma dell'articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda i dazi menzionati all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

(1) Parere reso il 9. 7. 1976 (non ancora pubblicato nella GU).
(2) GU n. L 310 del 29. 11. 1975, pag. 159.